



COMUNE DI GALLIATE

***REGOLAMENTO PER LA GESTIONE
DELLA TASSA
RIFIUTI SOLIDI URBANI***

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 9/2/2006

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 29/3/2007

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 27/3/2008

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 22/12/2008

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 28/4/2010

SOMMARIO

<i>Articolo 1 - Istituzione della tassa</i>	4
<i>Articolo 2 - Definizione del regime di privativa</i>	4
<i>Articolo 3 - Articolazione della tassa</i>	4
<i>Articolo 4 - Parametri e criteri di determinazione della tassa</i>	4
<i>Articolo 5 - Tassa giornaliera di smaltimento</i>	5
<i>Articolo 6 - Presupposto d'imposizione</i>	6
<i>Articolo 7 - Limiti di applicazione territoriale</i>	6
<i>Articolo 8 - Riduzione per zone in cui non è istituito il servizio</i>	6
<i>Articolo 9 - Soggetti passivi - Solidarietà</i>	7
<i>Articolo 10 - Superficie tassabile</i>	7
<i>Articolo 11 - Locali tassabili e loro pertinenze</i>	7
<i>Articolo 12 - Aree tassabili</i>	8
<i>Articolo 13 - Multiproprietà e centri commerciali</i>	9
<i>Articolo 14 - Esclusioni di carattere soggettivo</i>	9
<i>Articolo 15 - Esclusioni di carattere oggettivo - Locali ed aree intassabili</i>	9
<i>Articolo 16 - Condizioni per l'esenzione</i>	10
<i>Articolo 17 - Detassazione forfetaria di superfici</i>	10
<i>Articolo 18 - Riduzione per disservizi</i>	11
<i>Articolo 19 - Agevolazioni per particolari casi d'uso</i>	11
<i>Articolo 20 - Agevolazioni alle utenze domestiche e non domestiche per comprovato minor conferimento di rifiuti al servizio pubblico</i>	12
<i>Articolo 21 - Agevolazione per raggiunti obiettivi di raccolta differenziata - Criteri</i>	13
<i>Articolo 22 - Agevolazioni di natura sociale per fasce deboli</i>	13
<i>Articolo 23 - Denunce</i>	13
<i>Articolo 24 - Variazioni e cessazioni</i>	14
<i>Articolo 25 - Criteri di determinazione del numero degli occupanti.</i>	15
<i>Articolo 26 - Funzionario responsabile</i>	15

<i>Articolo 27 - Controlli delle denunce</i>	<i>16</i>
<i>Articolo 28 - Accesso agli immobili</i>	<i>16</i>
<i>Articolo 29 - Presunzione semplice</i>	<i>16</i>
<i>Articolo 30 - Importo minimo e riscossione</i>	<i>16</i>
<i>Articolo 31 - Manutenzione della base imponibile - Attività di accertamento d'ufficio e in rettifica</i>	<i>16</i>
<i>Articolo 32 - Contenzioso</i>	<i>17</i>
<i>Articolo 33 - Rimborsi e sgravi</i>	<i>17</i>
<i>Articolo 34 - Sanzioni ed interessi</i>	<i>18</i>
<i>Articolo 35 - Classificazione dei locali e delle aree tassabili</i>	<i>18</i>
<i>Articolo 36 - Tariffe</i>	<i>19</i>
<i>Articolo 37 - Entrata in vigore</i>	<i>19</i>
<i>Articolo 38 - Pubblicità del regolamento</i>	<i>19</i>
<i>Articolo 39 - Abrogazioni</i>	<i>19</i>
<i>Articolo 40 - Disposizioni finali e transitorie</i>	<i>19</i>

Articolo 1 - Istituzione della tassa

E' istituita nel comune di Galliate la tassa per il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati, che sarà applicata ai sensi del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni e per gli effetti delle disposizioni del presente regolamento.

Il presente regolamento, adottato ai sensi e per gli effetti del citato decreto legislativo n. 507 del 1993, disciplina i criteri di applicazione, in base a tariffa, della tassa annuale e della tassa giornaliera, determina la classificazione delle categorie dei locali e delle aree scoperte avendo riguardo alla loro omogenea potenziale capacità di produrre rifiuti urbani e stabilisce i criteri per la corrispondente graduazione della tariffa.

Agli effetti del presente regolamento, per "tassa" e per "Decreto" s'intendono rispettivamente la tassa per la gestione dei rifiuti solidi urbani ed il decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.

Articolo 2 - Definizione del regime di privativa

Le attività inerenti alla gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati competono obbligatoriamente al comune di Galliate che le esercita con diritto di privativa, fatto salvo quanto previsto per le attività di recupero dei rifiuti urbani e assimilati dall'art. 23, comma 1, lett. e) della L. n. 179/02.

E' fatto divieto per gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dell'area di raccolta di abbandonare ovvero scaricare rifiuti in aree pubbliche ed aree private soggette ad uso pubblico; questi sono tenuti ad utilizzare il servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani.

Per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani il comune di Galliate si riserva di istituire un servizio integrativo i cui costi sono a carico di ciascun detentore dei rifiuti che li conferisce e sono determinati sulla base di apposite convenzioni.

Allo smaltimento dei rifiuti pericolosi, tra cui i rifiuti tossici e nocivi, sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori dei rifiuti stessi, direttamente o attraverso imprese od enti autorizzati dalla regione, in base alle norme vigenti.

Ai fini dell'assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti speciali non pericolosi, i criteri qualitativi e quantitativi sono quelli appositamente deliberati dal Consiglio Comunale.

Articolo 3 - Articolazione della tassa

La tassa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica, a ciascuna delle quali viene imputata una quota fissa ed una quota variabile commisurate ai seguenti costi del servizio:

- a) **Costo quota fissa:** è determinata in base alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite anche agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti ed al servizio di pulizia delle strade. Questi costi non subiscono variazioni in relazione alla quantità di rifiuti conferita.
- b) **Costo quota variabile:** è proporzionale alla effettiva produzione di rifiuti urbani e assimilati (o loro stima) provenienti dalle diverse tipologie di utenze, nonché al costo sostenuto per il loro smaltimento.

Ai fini della determinazione della percentuale di copertura del servizio, ai sensi dell'art. 61, c. 3 bis del Decreto il costo relativo al servizio di spazzamento dei rifiuti solidi urbani viene considerato nella misura del 95%.

Articolo 4 - Parametri e criteri di determinazione della tassa

Ai fini della commisurazione della tassa alla quantità e qualità dei rifiuti solidi urbani prodotti ed al costo di gestione del servizio, vengono adottati i criteri ed i principi individuati dal D. Lgs. n. 22/97 e dal D.P.R. n. 158/99.

La quota fissa è determinata:

- a) per le utenze domestiche con l'applicazione della seguente formula: $QF=Quf*Ka*S$ dove **Quf** è la quota unitaria (€/m²) determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze domestiche e la superficie totale delle abitazioni occupate dalle utenze medesime, corretta per il coefficiente di adattamento **Ka**, che tiene conto della reale distribuzione delle superfici

degli immobili in funzione del numero di componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza ed **S** è la superficie dei locali occupati da ciascuna utenza domestica.

- b) per le utenze non domestiche, classificate per tipologia di attività come previsto dal successivo art. 35, con l'applicazione della seguente formula: $QF=Qapf*Kc*S$ dove **Qapf** è la quota unitaria (€/m²) determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche e la superficie totale dei locali occupati dalle utenze medesime, corretta per il coefficiente potenziale di produzione **Kc**, che tiene conto della quantità potenziale di rifiuto connesso alla tipologia di attività ed **S** è la superficie dei locali dove si svolge l'attività produttiva.

La quota variabile è determinata:

- c) per le utenze domestiche con l'applicazione della seguente formula: $QV= Quv*Kb*Cu$ dove **Quv** è la quota unitaria determinata dal rapporto tra la quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze domestiche ed il numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti del nucleo familiare delle utenze medesime, corretta per il coefficiente proporzionale di produttività **Kb**, che tiene conto del numero dei componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza e **Cu** è il costo unitario (€/Kg) determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotta dalle stesse.
- d) per le utenze non domestiche con l'applicazione della seguente formula: $QV= Cu*Kd*S$ dove **Cu** è il costo unitario (€/Kg) determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotte dalle stesse, corretto per il coefficiente potenziale di produzione in Kg/m² anno **Kd** che tiene conto della quantità di rifiuto connessa alla tipologia di attività ed **S** è la superficie dei locali dove si svolge l'attività produttiva.

Articolo 5 - Tassa giornaliera di smaltimento

E' istituita la tassa di smaltimento in base a tariffa giornaliera per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente, locali od aree pubbliche, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio.

E' temporaneo l'uso inferiore a 183 giorni nel corso dell'anno, anche se ricorrente.

L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo è assolto a seguito del pagamento della tassa da effettuare contestualmente al versamento del canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e con il modulo di versamento di cui all'art. 50 del Decreto. In ogni caso, la tassa si applica secondo le disposizioni di cui all'art. 77 del Decreto.

La tassa giornaliera è applicata anche per l'occupazione o l'uso di qualsiasi infrastruttura mobile e/o provvisoria collocata sul suolo pubblico, ovvero di impianti sportivi e palestre, utilizzati eccezionalmente per attività diverse da quelle agonistico-sportive.

La misura della tassa giornaliera, rapportata a metro quadrato, è determinata dividendo per trecentosessantacinque giorni la tariffa annuale attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata di un importo pari al 50%.

In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento, si applica la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani.

Trovano applicazione le agevolazioni previste dal presente regolamento.

In caso di uso di fatto la tassa, che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata con sanzione, interessi ed accessori.

Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le disposizioni previste per la tassa annuale, in quanto compatibili.

La tassa giornaliera di smaltimento non si applica per :

- a) le occupazioni occasionali, di durata non superiore a otto ore, effettuate in occasione di iniziative del tempo libero o per qualsiasi altra manifestazione che non comporti attività di vendita o di somministrazione di cibi e bevande e che siano promosse e gestite da enti che non perseguano fini

di lucro;

b) le occupazioni di qualsiasi tipo con durata non superiore ad una ora;

c) le occupazioni occasionali, di durata non superiore a tre ore, effettuate con fiori e piante ornamentali all'esterno di fabbricati ad uso civile abitazione o di negozi in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, sempre che detti spazi non concorrano a delimitare aree in cui viene svolta una qualsivoglia attività commerciale;

d) le occupazioni occasionali per il carico e lo scarico delle merci;

e) le occupazioni di durata non superiore a quattro ore continuative, effettuate per le operazioni di trasloco;

f) le occupazioni realizzate con ponteggi per l'attività edilizia.

Articolo 6 - Presupposto d'imposizione

La tassa ha per oggetto il servizio relativo alla gestione - nelle varie fasi di conferimento, raccolta, cernita, trasporto, trattamento, ammasso, deposito e scarica sul suolo e nel suolo - dei rifiuti di cui al primo comma dell'articolo 2.

La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibite esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato, come specificato al successivo art. 7, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni.

Il mancato utilizzo del servizio non comporta l'esclusione dal pagamento della tassa.

Articolo 7 - Limiti di applicazione territoriale

L'applicazione della tassa è limitata alla zona di territorio comunale in cui è attuato il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani così come disposto dal vigente regolamento comunale per la disciplina di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.

La tassa è in ogni modo dovuta per intero anche in assenza della delimitazione di cui al precedente comma quando il servizio di raccolta sia - di fatto - attuato nella zona.

E' fatta salva la facoltà del comune di Galliate di estendere il regime di privativa ad insediamenti sparsi ubicati fuori dalla zone perimetrate sopra menzionate.

Il responsabile delle procedure amministrative relative alle variazioni regolamentari di cui ai precedenti commi dovrà darne comunicazione scritta al servizio tributi entro trenta giorni dalla avvenuta esecutività del relativo atto deliberativo.

Il servizio tributi darà cenno scritto di ricevuta entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione.

Le variazioni della perimetrazione delle zone in cui viene svolto il servizio si intendono acquisite al presente regolamento.

Articolo 8 - Riduzione per zone in cui non è istituito il servizio

Fermo restando, per chi produce rifiuti, l'obbligo del conferimento nei contenitori vicini ai sensi dell'art. 59 del Decreto, nelle zone in cui non è effettuata la raccolta dei rifiuti solidi urbani ed assimilati in regime di privativa, la tassa è dovuta, sia per la parte fissa che per la parte variabile, in misura pari al:

- 40% della tariffa qualora i locali o le aree siano ubicati ad una distanza non superiore a 100 metri dal più vicino punto di raccolta rientrante nelle zone perimetrate o di fatto servite, restando esclusi dal calcolo delle distanze i percorsi non su suolo pubblico;

- 30% della tariffa qualora i locali o le aree siano ubicati ad una distanza compresa tra 101 e 500 metri dal più vicino punto di raccolta rientrante nelle zone perimetrate o di fatto servite, restando esclusi dal calcolo delle distanze i percorsi non su suolo pubblico;

- 20% della tariffa qualora i locali o le aree siano ubicati a distanza superiore a 500 metri dal più vicino punto di raccolta rientrante nelle zone perimetrate o di fatto servite, restando esclusi dal calcolo delle distanze i percorsi non su suolo pubblico.

Articolo 9 - Soggetti passivi - Solidarietà

La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui al precedente art. 6, ferma restando, in caso di mancata denuncia da parte di tali soggetti, la presunzione di disponibilità dei locali o delle aree in capo al proprietario, cui compete l'obbligo della relativa denuncia.

Il titolo della occupazione o detenzione è determinato, a seconda dei casi, dalla proprietà, dall'usufrutto, dall'uso di abitazione, dalla locazione, dall'affitto, dal comodato e, comunque, dalla conduzione, dalla occupazione o dalla detenzione di fatto dei locali o delle aree soggette al tributo. Sono solidalmente tenuti al pagamento della tassa i componenti del nucleo familiare conviventi con il soggetto passivo del tributo, ovvero coloro che con tale soggetto usano in comune i locali e le aree.

Il vincolo di solidarietà ha rilevanza anche in ogni fase del procedimento tributario e per quanto è relativo alla debenza della tassa.

Per i locali di abitazione con mobilio, concessi in locazione per periodi inferiori o uguali a due anni, la tassa relativa è dovuta dal proprietario degli stessi, che deve provvedere anche alle denunce di cui ai successivi artt. 23 e 24; per la stessa tipologia di locazioni, nell' ipotesi in cui la durata delle stesse sia superiore ad un anno ed uguale o inferiore a due anni, è ammessa, in alternativa al proprietario, la soggettività passiva del conduttore, a condizione che, in tale seconda ipotesi, quest'ultimo abbia la residenza anagrafica nel territorio comunale

Per i locali destinati ad attività ricettiva alberghiera o forme analoghe (residence, case albergo e simili), la tassa è dovuta dal soggetto che gestisce l'attività.

Le società commerciali, gli Enti pubblici e privati e le associazioni di qualsiasi natura sono assoggettati alla tassa sotto la loro ragione sociale o denominazione, con la solidale responsabilità dei loro legali rappresentanti.

Agli effetti del presente regolamento, qualsiasi contratto stipulato tra privati e definito per la traslazione della tassa a soggetti diversi da quelli individuati nei precedenti commi è privo di effetti ai fini dell'individuazione del soggetto passivo nei confronti del Comune per quanto riguarda l'applicazione della tassa.

Articolo 10 - Superficie tassabile

La tassa è calcolata in ragione di metro quadrato di superficie dei locali e delle aree tassabili.

La superficie tassabile dei locali è misurata sul filo interno dei muri.

La superficie tassabile delle aree scoperte è misurata sul perimetro interno delle aree stesse, al netto delle eventuali costruzioni che vi insistono.

I vani scala dei singoli fabbricati sono commisurati in base alla superficie della loro apertura, moltiplicata per il numero dei piani.

Nel calcolare il totale, le frazioni di metro quadrato fino a 0,50 vanno trascurate e quelle superiori vanno arrotondate a un metro quadrato.

Articolo 11 - Locali tassabili e loro pertinenze

Si considerano locali tassabili, agli effetti dell'applicazione della tassa, tutti i vani, principali, secondari o accessori e le relative pertinenze nonché le aree coperte comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa nel suolo, chiusi su almeno due lati o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque ne sia la destinazione o l'uso.

Si intendono per vani principali quelli effettivamente adibiti ad abitazione o alle attività delle utenze non domestiche; per secondari o accessori anticamere, ripostigli, corridoi, bagni, gabinetti, vano scale, vano ascensore etc.; per pertinenze i locali, anche se separati dal corpo principale dell'edificio, destinati a box, garage, autorimesse, cantine, solai, ecc. che sono inservienti ed utilizzati dall'utenza principale.

In via meramente esemplificativa e non esaustiva, sono considerati locali tassabili i seguenti vani:

a) tutti i vani in genere interni all'ingresso delle abitazioni, tanto se principali (camere, sale, cucine, etc.) che secondari o accessori (anticamera, ripostigli, corridoi, bagni, gabinetti, vano scale e vano

- ascensore etc.) e così pure le pertinenze, anche se separate dal corpo principale dell'edificio quali rimesse, autorimesse, corselli, serre (purché non pertinenze di fondi rustici);
- b) tutti i vani principali, secondari o accessori adibiti a studi professionali, legali, tecnici, sanitari, di ragioneria, fotografici nonché le loro pertinenze;
- c) tutti i vani principali, secondari o accessori adibiti a botteghe e laboratori di artigiani nonché le loro pertinenze;
- d) tutti i vani principali, secondari o accessori adibiti all'esercizio di alberghi, locande, ristoranti, trattorie, pensioni, osterie, bar, pizzerie, tavole calde, caffè, pasticcerie, nonché i negozi ed i locali comunque a disposizione di aziende commerciali, comprese edicole, chioschi, stalli o posteggi al mercato coperto e, per tutte le tipologie qui elencate, le loro pertinenze;
- e) tutti i vani, principali, secondari o accessori, di uffici commerciali, industriali e simili, di banche, di teatri e cinematografi, di ospedali, di case di cura e simili, di stabilimenti ed opifici industriali nonché le loro pertinenze, con la esclusione delle superfici di essi ove, per specifiche caratteristiche strutturali o per destinazione, si producono, di regola, residui di lavorazione o rifiuti tossici o nocivi;
- f) tutti i vani principali, secondari o accessori adibiti a circoli privati, a sale per giochi e da ballo, a discoteche e ad altri esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza nonché le loro pertinenze;
- g) tutti i vani principali, secondari o accessori di ambulatori, di poliambulatori e di studi medici e veterinari, di laboratori di analisi cliniche, di stabilimenti termali, di saloni di bellezza, di saune, di palestre e simili nonché le loro pertinenze;
- h) tutti i vani principali, secondari o accessori di magazzini e depositi, di autorimesse e di autoservizi, di autotrasporti, di agenzie di viaggi, assicurative, finanziarie, ricevitorie e simili;
- i) tutti i vani (uffici, aule scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d'aspetto, atri, parlatori, dormitori, refettori, lavatoi, ripostigli, bagni, gabinetti, etc.) di collegi, istituti di educazione privati, di associazioni tecnico economiche e di collettività in genere;
- i) tutti i vani, nessuno escluso, di enti pubblici non economici, di musei e biblioteche, di associazioni di natura esclusivamente culturale, politica, sportiva, sindacale, di enti di assistenza, di caserme, stazioni, ecc.

Per le unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta anche una attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

Fermi restando i criteri dettati dal precedente art. 10, nella quantificazione della superficie tassabile delle utenze domestiche la superficie delle pertinenze è sommata alla superficie dei locali principali e secondari o accessori.

Articolo 12 - Aree tassabili

Sono tassabili le aree scoperte pertinenziali di utenze non domestiche, ad uso privato e non pubblico, ove possono prodursi rifiuti urbani o a questi assimilati.

Si considerano, pertanto, tali, ai fini dell'autonoma applicazione della tassa, le aree che, anziché essere destinate in modo permanente e continuativo al servizio del bene principale o trovarsi con questo oggettivamente in rapporto funzionale, sono destinate in modo non occasionale, al servizio di una attività qualsiasi, anche se diversa da quella esercitata nell'edificio annesso.

Sono, pertanto, considerate aree tassabili, a titolo esemplificativo:

- a) le aree adibite a campeggio nella misura del 20%;
- b) le aree adibite a distributori di carburanti di qualsiasi tipo e natura, ad eccezione dell'area di transito, delle aree su cui insistono impianti di lavaggio automezzi e delle aree a verde;
- c) le aree adibite a sala da ballo all'aperto, intendendosi per tali tutte le superfici comunque utilizzate per l'esercizio di tali attività (pista da ballo, area bar, servizi, area parcheggio, etc.);
- d) le aree adibite a banchi di vendita all'aperto, cioè tutti gli spazi all'aperto destinati dalla pubblica amministrazione a mercato permanente a prescindere dalla circostanza che l'attività venga esplicata con continuità oppure a giorni ricorrenti;
- e) le aree scoperte adibite a posteggi demarcati, ove destinati ad uso privato, di biciclette,

motociclette, autovetture e vetture a trazione animale di utenze non domestiche ove destinate ad uso privato esclusivo;

f) le aree scoperte adibite al servizio di pubblici esercizi (bar, caffè, ristoranti, etc.);

g) le aree scoperte destinate ad attività artigianali, commerciali, industriali, di servizi e simili;

h) le aree scoperte utilizzate per l'effettuazione di pubblici spettacoli (cinema, teatri e simili);

i) le aree scoperte utilizzate per attività ricreative (campi da gioco, piscine, zone di ritrovo, etc.) da circoli ed associazioni private, fatta eccezione per le aree scoperte destinate esclusivamente alla attività sportiva il cui accesso e la cui utilizzazione sono riservati, di norma, ai soli praticanti, atteso che sulle stesse non si producono rifiuti solidi urbani e fatta, altresì, eccezione per le aree a verde.

Articolo 13 - Multiproprietà e centri commerciali

Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori; fermi restando, nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

E' fatto obbligo per il soggetto responsabile del pagamento di cui al comma precedente di presentare all'Ufficio Tributi del comune di Galliate, entro il 20 gennaio di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali in multiproprietà e del centro commerciale integrato.

Articolo 14 - Esclusioni di carattere soggettivo

Sono esenti dalla tassa:

a) i locali e le aree adibiti alle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, con esclusione - in ogni caso - della casa di abitazione del conduttore o coltivatore del fondo anche quando nell'area in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso della abitazione stessa; l'esenzione è concessa a condizione che ricorrano i medesimi requisiti previsti per l'esenzione ai fini dell'imposta comunale sugli immobili;

b) ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, i locali e le aree detenuti o posseduti dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (O.N.L.U.S.) di cui all'art. 10 del medesimo D. Lgs., a condizione che non vi si svolga attività commerciale e/o non istituzionale e la O.N.L.U.S. dimostri di avere effettuato la comunicazione di cui all'art. 11, comma 2, stesso decreto, sino al verificarsi di una causa di decadenza dai benefici fiscali.

Articolo 15 - Esclusioni di carattere oggettivo - Locali ed aree intassabili

Sono intassabili quei locali e quelle aree per cui ricorrono le condizioni previste dai commi 2, 3 e 5 dell'articolo 62 del decreto.

In particolare, fermo restando quanto previsto dal successivo art. 17 per le superfici promiscue, sono intassabili quelle superfici o quelle parti di esse ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano di regola rifiuti speciali non assimilabili ai rifiuti solidi urbani a norma di legge, rifiuti tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali provvedono a proprie spese i produttori dei rifiuti stessi ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.

Il soggetto produttore dei rifiuti di cui sopra è tenuto a dimostrarne le modalità di smaltimento; in caso contrario, i locali e le aree saranno soggetti a tassazione.

A titolo esemplificativo, sono intassabili:

a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non sia possibile la presenza continuativa dell'uomo;

b) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m. 1,50 nel quale non sia possibile la permanenza dell'uomo;

c) parti comuni del condominio, ferma restando l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva;

d) unità immobiliari prive di utenza elettrica e idrica ovvero prive di utenza elettrica e di arredi;

e) fabbricati danneggiati e non agibili, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione, nonché le superfici delle unità immobiliari oggetto di recupero a norma dell'art. 31, c. 1 lett. c,d,e della L. 5/8/1978, n. 457 fino alla data di ultimazione dei lavori ovvero, se antecedente, fino alla data in cui tali superfici sono comunque utilizzate;

f) aree le quali per loro natura, destinazione od utilizzo non possono produrre rifiuti;

g) ai sensi dell'art. 1, comma 86 della L. 28 dicembre 1995, n. 549, sono esenti dal pagamento della Ta.R.S.U., sia nella parte fissa che nella parte variabile, gli esercizi commerciali ed artigianali immediatamente adiacenti a cantieri per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggano per oltre sei mesi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori redatto dal direttore dei lavori, con preclusione al traffico della zona interessata dagli stessi. L'esenzione è applicata fino all'importo di euro 155,00. L'esenzione è iscritta in bilancio come autorizzazione di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.

Non sono inoltre soggette alla tassa le aree scoperte pertinenti od accessorie di civile abitazione.

Tali circostanze debbono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione previste dagli artt. 23 e 24 e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione, ivi compresa la possibilità di presentazione di dichiarazione sostitutiva da parte del contribuente, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/00.

Articolo 16 - Condizioni per l'esenzione

Le condizioni per le esenzioni disciplinate dagli artt. 14 e 15 devono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione.

Il comune di Galliate può, in qualsiasi tempo, eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare la effettiva sussistenza delle condizioni richieste per l'esenzione.

L'esenzione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova domanda, fino a che persistano le condizioni richieste.

Allorché queste vengano a cessare, l'interessato deve presentare al competente ufficio comunale la denuncia di cui all'art. 24 del presente regolamento e la tassa decorrerà dal primo giorno del mese successivo a quello in cui sono venute meno le condizioni per l'esenzione.

Articolo 17 - Detassazione forfetaria di superfici

Per le utenze non domestiche, in caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e/o assimilati e di rifiuti speciali, siano essi pericolosi o non pericolosi, qualora la superficie da assoggettare alla tassa risulti di difficile determinazione per l'uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree o per la particolarità dell'attività esercitata, la superficie assoggettabile alla tassa è calcolata applicando, all'intera superficie dei locali, le percentuali di seguito indicate:

- ambulatori medici e dentistici, laboratori radiologici e odontotecnici e laboratori di analisi: 65%;
- lavanderie a secco e tintorie non industriali: 75%;
- officine meccaniche per riparazione auto, moto e macchine agricole e gommisti: 55%;
- elettrauto: 65%;
- caseifici e cantine vinicole: 30%;
- autocarrozzerie, falegnamerie, verniciatori in genere, galvanotecnici, fonderie, ceramiche e smalterie: 55%;
- officine di carpenteria metallica, tornerie, officine metalmeccaniche: 55%;
- tipografie, stamperie, laboratori per incisioni e vetrerie: 75%;
- laboratori fotografici o eliografici: 75%;
- produzione allestimenti pubblicitari, insegne luminose: 75%;
- lavorazione materie plastiche e vetroresine: 75%.

Per le attività in simili condizioni di produzione promiscua di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, non comprese fra quelle indicate, si fa ricorso a criteri analoghi.

I presupposti per l'applicazione delle percentuali di cui sopra devono essere indicati nella denuncia originaria o di variazione.

Articolo 18 - Riduzione per disservizi

Qualora ricorrano le evenienze individuate al quarto comma dell'articolo 59 del decreto, la tassa, sia per la quota fissa che per la quota variabile, è ridotta a consuntivo nella misura del 60% nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) che la riduzione sia richiesta con atto scritto e motivato dal diretto interessato entro 60 giorni dal verificarsi della condizione agevolativa di cui al successivo punto b);
- b) che le circostanze giustificative della riduzione si siano verificate per un periodo continuativo non inferiore a 4 mesi;
- c) che le condizioni determinanti il disservizio siano state fatte constatare mediante formale diffida;
- d) che, a seguito della diffida di cui al punto precedente, il servizio non sia regolarizzato entro i quindici giorni successivi o l'ente non abbia argomentato l'infondatezza dei motivi di diffida bensì li abbia riconosciuti ai sensi del combinato disposto dei successivi punti e) ed f);
- e) che il mancato svolgimento del servizio sia attribuibile all'Ente Locale o a chi, da questo delegato, gestisce il servizio;
- f) che le violazioni denunciate non siano occasionali e non dipendenti da temporanee esigenze di espletamento del servizio.

L'interruzione temporanea del servizio di raccolta dà diritto allo sgravio o alla restituzione della tassa soltanto nei casi e alle condizioni di cui all'Articolo 59, comma 6, del decreto.

Costituiscono ipotesi di grave violazione delle prescrizioni del regolamento di igiene urbana:

- 1) la necessità di conferire i rifiuti in punti di raccolta distanti più di trecento metri, restando esclusi dal calcolo delle distanze i percorsi non su suolo pubblico;
- 2) la periodicità della raccolta ritardata di almeno 3 giorni rispetto ai prelievi previsti dal regolamento;
- 3) la capacità od il numero dei contenitori ridotta di almeno un terzo rispetto a quella prestabilita.

La riduzione della tassa non è cumulativa, per cui spetta in misura unica anche nel caso in cui ricorrano contemporaneamente più ipotesi di quelle indicate nell'art. 59, comma 4, del decreto.

La riduzione è applicata proporzionalmente alla durata della interruzione o del mancato svolgimento del servizio, ovvero alla durata del disservizio e sino a che il servizio non sia regolarizzato.

Lo svolgimento del servizio per determinati periodi stagionali ai sensi dell'Articolo 59, comma 5, del Decreto, comporta il pagamento della tassa annuale in misura rapportata al numero dei mesi durante i quali il servizio è stato svolto. Comunque, la tassa dovuta non potrà essere inferiore al 40% della tassa annuale.

Articolo 19 - Agevolazioni per particolari casi d'uso

La quota fissa e la quota variabile della tassa sono ridotte nella misura del 30% per :

- a) le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, effettivamente utilizzabili in quanto allacciate agli impianti ed arredate. Ai fini della determinazione della quota fissa e della quota variabile della tassa in questo caso dovuta, il numero dei componenti è forfetariamente determinato in due unità ovvero in una unità nel caso in cui il nucleo familiare del soggetto passivo sia costituito solo dallo stesso. Nella denuncia prevista dagli art. 23 e 24 dovrà essere espressamente dichiarato che l'alloggio non sarà ceduto in locazione o comodato;
- b) le abitazioni il cui occupante o detentore, unitamente al relativo nucleo familiare, possa dimostrare, sulla base di idonea documentazione probatoria, di aver acquisito la residenza o la dimora abituale per più di sei mesi continuativi all'anno in località posta al di fuori dal territorio comunale, in modo tale da non consentire l'uso continuativo dell'immobile o degli immobili condotti nel Comune di Galliate;
- c) i locali diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte, adibiti ad uso stagionale, non continuativo ma ricorrente, per un periodo non superiore a sei mesi all'anno, risultante dalla licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività svolta ed a condizione che il contribuente, nella denuncia originaria integrativa o di variazione indichi espressamente tale uso.

Le riduzioni di cui al precedente comma vengono concesse sulla base degli elementi e dei dati contenuti nella denuncia di cui agli art. 23 e 24, con effetto dal mese successivo a quello in cui è

stata presentata.

Il venir meno delle condizioni dell'applicazione della riduzione deve essere denunciato entro sessanta giorni dall'evento modificativo; in difetto, si provvederà al recupero del tributo e alle sanzioni con le modalità previste dall'art. 76 del Decreto, fatta salva la possibilità per il contribuente di accedere al ravvedimento operoso secondo le modalità fissate dall'art. 18 bis del regolamento generale delle entrate.

Le riduzioni non sono comunque cumulabili.

Articolo 20 - Agevolazioni alle utenze domestiche e non domestiche per comprovato minor conferimento di rifiuti al servizio pubblico

Su istanza motivata dei titolari delle attività non domestiche indicate nel comma 2 dell'art. 67 del Decreto, per il sostenimento di spese per interventi tecnico-organizzativi comportanti una minor produzione di rifiuti è concessa una riduzione percentuale della quota variabile della tassa, relativa alla classe di contribuenza cui appartiene l'attività assoggettata alla tassa, fino ad un limite massimo pari al 50% della parte variabile della tassa ordinaria dovuta e con un limite minimo di euro 50,00. Le spese oggetto di valutazione devono essere documentate e rapportate su base annua. Nel caso di spese di investimento, le stesse vengono considerate sulla base dei valori di ammortamento iscritti a bilancio.

Ai sensi dell'art. 49, comma 14 del D. Lgs. n. 22/97, alle utenze non domestiche è concessa una riduzione della quota variabile della tassa nel caso di documentato avvio al recupero dei rifiuti presso soggetti autorizzati che abbiano controfirmato il formulario di identificazione, nella misura pari alle spese a tal fine sostenute e comunque entro il limite massimo dell'80% della parte variabile della tassa ordinariamente dovuta. Al fine del riconoscimento della riduzione di cui al presente comma, si considerano rilevanti le sole spese, addebitate da terzi al contribuente per l'avvio al recupero e debitamente documentate, inerenti i servizi di ritiro, trasporto e conferimento dei rifiuti da avviare al recupero nonché le correlate spese per l'utilizzo di container, piattaforme, compattatori, presse e similari.

Le precedenti agevolazioni tariffarie sono concesse dal Responsabile del Tributo e comportano una riduzione a consuntivo mediante sgravio o rimborso dell'eccedenza di tassa iscritta presuntivamente a ruolo o comunque riscossa nei confronti degli operatori, risultata successivamente non dovuta. Le istanze finalizzate all'ottenimento delle suddette agevolazioni devono essere presentate entro 60 giorni dalla conclusione dell'anno cui si riferiscono.

Le agevolazioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono iscritte a bilancio come autorizzazione di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.

I locali adibiti a civile abitazione occupati dal nucleo familiare residente per cui si provvede al compostaggio dell'umido domestico, su terreno ubicato in Galliate, saranno assoggettati a tassazione con riduzione pari al 20% della quota variabile della tassa per anno impositivo. L'agevolazione verrà riconosciuta dietro presentazione di apposita dichiarazione sostitutiva da parte del contribuente ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, da presentarsi al competente ufficio. La suddetta dichiarazione ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della stessa ed ha efficacia anche per le annualità successive, fermo restando l'obbligo in capo al contribuente, che decida di non effettuare più il compostaggio dell'umido domestico, di comunicarlo all'ufficio. L'agevolazione per compostaggio non è, in ogni caso, cumulabile con quella prevista dall'art. 19, comma 1, lett. a).

Al fine dell'effettivo e regolare compostaggio dell'umido da parte delle utenze domestiche che abbiano richiesto l'applicazione della specifica agevolazione, sono fissate le seguenti modalità e condizioni:

- i titolari delle utenze suddette devono dichiarare di disporre di *composter* o di attrezzatura analoga e di area verde di pertinenza idonei allo smaltimento del materiale di compostaggio;
- tali utenze non possono conferire al servizio pubblico il rifiuto umido domestico e, pertanto, alle

stesse non sono forniti né i contenitori né i sacchetti appositi;

- l'effettivo utilizzo della compostiera è soggetto a verifiche dell'ufficio comunale competente o dell'ente gestore.

Articolo 21 - Agevolazione per raggiunti obiettivi di raccolta differenziata - Criteri

Fermo restando il raggiungimento della copertura integrale dei costi, è introdotta l'agevolazione per la raccolta differenziata delle frazioni umide e delle altre frazioni, sia a favore delle utenze domestiche che delle utenze non domestiche. Tale agevolazione è determinata attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa per una quota proporzionale ai risultati raggiunti dalle utenze relativamente al conferimento a raccolta differenziata. In particolare, individuata la percentuale di raccolta differenziata raggiunta in un determinato anno e fissata la percentuale di raccolta differenziata posta come obiettivo per l'anno seguente, in caso di raggiungimento in tale anno del risultato collettivo da parte delle utenze, l'agevolazione verrà applicata alle complessive utenze sulla tassa dell'anno successivo mediante la copertura di parte dei costi variabili del servizio ottenuta prevedendo idoneo stanziamento di spesa.

La misura dell'obiettivo e del conseguente abbattimento dei costi variabili è demandata alla Giunta Comunale.

L'agevolazione di cui al presente articolo è iscritta a bilancio come autorizzazione di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.

Articolo 22 - Agevolazioni di natura sociale per fasce deboli

Ai sensi del 1° comma dell'art. 67 del D.Lgs. 15.11.1993, n. 507, sono previste le seguenti agevolazioni a beneficio di fasce deboli:

- 1) i locali adibiti a civile abitazione, occupati dal nucleo familiare il cui Indice della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) non sia superiore al minimo vitale ai fini dell'integrazione del minimo pensionistico, stabilito annualmente dall'I.N.P.S., sono assoggettati a tassazione nella misura ridotta del 30% sulle quote fissa e variabile della tassa;
- 2) i locali adibiti a civile abitazione, occupati dal nucleo familiare il cui Indice della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) sia superiore al minimo vitale ai fini dell'integrazione del minimo pensionistico, stabilito annualmente dall'I.N.P.S., ma inferiore o uguale ad un importo pari al minimo vitale incrementato del 30%, sono assoggettati a tassazione nella misura ridotta del 50% sulle quote fissa e variabile della tassa.

Ai fini dell'ottenimento della presente agevolazione, i soggetti che ne abbiano i requisiti devono presentare apposita istanza all'ufficio tributi allegando il certificato ISEE in corso di validità. Le istanze finalizzate all'ottenimento delle suddette agevolazioni devono essere presentate entro 60 giorni dalla data del versamento a saldo della tassa dovuta nel caso in cui il contribuente abbia effettuato il pagamento del relativo avviso di pagamento ovvero, in caso contrario, entro la scadenza dell'ultima rata della successiva cartella esattoriale debitamente notificagli. Ai beneficiari dell'agevolazione viene anche decurtato l'importo speso per il rilascio del certificato ISEE presso i CAAF convenzionati.

L'agevolazione di cui al presente articolo, a norma delle disposizioni del 3° comma del citato articolo 67, è iscritta a bilancio come autorizzazione di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.

Articolo 23 - Denunce

I soggetti passivi, come individuati dai criteri contenuti nell'art. 9 del presente regolamento, devono sottoscrivere e presentare denuncia unica dei locali e delle aree tassabili ubicate nel territorio del Comune entro sessanta giorni dalla data di inizio della occupazione o detenzione.

La denuncia è obbligatoria, entro lo stesso termine indicato al comma precedente, anche nel caso in cui si tratti di locali ed aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel

corso dell'anno; al fine del riconoscimento dell'esclusione della tassa, tali circostanze devono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.

La denuncia spedita tramite posta si considera presentata nel giorno in cui la stessa è stata consegnata all'ufficio postale e risultante dal relativo timbro. Se non è possibile rilevare tale data, la denuncia si considera presentata il giorno precedente a quello in cui essa è pervenuta al Comune.

La denuncia va effettuata utilizzando gli appositi modelli predisposti dal Comune e messi gratuitamente a disposizione degli utenti presso i relativi uffici. L'ufficio tributi, all'atto della presentazione della denuncia, ne rilascia ricevuta.

La denuncia deve contenere, oltre quanto specificamente previsto dalla Legge :

- a) se trattasi di persona fisica o ditta individuale, l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale e del codice fiscale ovvero della partita IVA del richiedente;
- b) se trattasi di società, l'indicazione della ragione sociale e del tipo di società, della sede legale, del codice fiscale e della partita IVA, delle generalità e della residenza o domicilio del rappresentante legale con la specifica indicazione della carica di questi;
- c) l'indicazione della superficie dei locali, con i relativi estremi catastali, delle aree e la loro destinazione d'uso nonché, per le utenze domestiche, il numero complessivo degli occupanti; in caso si tratti di locali in affitto, deve essere specificato il nominativo del proprietario;
- d) l'ubicazione dei locali e delle aree;
- e) la data di inizio della utenza;
- f) la data in cui viene presentata la denuncia e la firma di uno dei coobbligati o del rappresentante legale o negoziale.

L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempre che non si verifichino variazioni che determinino un diverso ammontare del tributo.

La dichiarazione scritta del contribuente, contenente i dati previsti dal precedente comma, pervenuta a mezzo posta può - eccezionalmente - essere accettata come denuncia.

Non sono ritenute valide, ai fini previsti dal precedente comma 1, le denunce anagrafiche, rese agli effetti della residenza o del domicilio, né le denunce di inizio di attività, né quelle comunque presentate ad altri uffici comunali in osservanza di disposizioni diverse da quelle contenute nel presente regolamento.

In occasione di iscrizioni anagrafiche, di rilascio di autorizzazioni commerciali o altre pratiche concernenti i locali interessati, gli uffici comunali sono tenuti ad invitare l'utente a provvedere alla denuncia nel termine previsto, fermo restando, in caso di omesso invito, l'obbligo della denuncia di parte.

L'obbligazione tributaria decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio la occupazione o la detenzione dei locali o delle aree.

Articolo 24 - Variazioni e cessazioni

Il soggetto passivo, come individuato dai criteri contenuti nell'art. 9 del presente regolamento, è tenuto a denunciare, nelle medesime forme individuate nel precedente articolo e sempre entro sessanta giorni dalla data in cui è intervenuta la modifica, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un diverso ammontare della tassa o comunque influisca sull'applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia, ad eccezione del numero dei componenti per il quale opera il criterio stabilito al successivo art. 25.

La denuncia di variazione nel corso dell'anno produce i propri effetti a far tempo dal primo giorno del mese successivo a quello in cui la dichiarazione è stata presentata, sia per quanto concerne il maggior importo da iscrivere a ruolo sia per quanto riguarda l'abbuono in caso risulti una minor obbligazione tributaria.

La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o conduzione di locali ed aree, purché debitamente accertata a seguito di regolare denuncia, dà diritto all'abbuono a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello in cui la denuncia stessa viene presentata.

In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è

dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali e aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.

Articolo 25 - Criteri di determinazione del numero degli occupanti.

Le utenze domestiche sono suddivise, ai fini della determinazione del numero degli occupanti, in:

- domestiche residenti;
- domestiche non residenti.

Le utenze domestiche residenti sono costituite dai nuclei familiari che hanno stabilito la residenza sul territorio comunale come risulta dall'anagrafe dell'Ente.

Le utenze domestiche non residenti sono costituite dai nuclei familiari che hanno stabilito la residenza fuori dal territorio comunale. Per tali ultime utenze è prevista l'applicazione dello schema tariffario determinato per le utenze domestiche residenti, considerando un numero di occupanti pari alla fascia massima, fatta salva la possibilità da parte dell'Ente di verificare il numero effettivo di occupanti e da parte del contribuente di comunicare un numero diverso entro il termine perentorio di sessanta giorni dall'avvenuta conoscenza del numero di occupanti attribuito forfetariamente dal Comune.

In entrambi i casi, il numero di persone da computare nel calcolo della tassa, è quello risultante al primo gennaio dell'anno di competenza ovvero alla data di inizio occupazione, qualora successiva.

Per quanto riguarda le utenze domestiche, nel solo caso di nuclei residenti, è possibile scomputare dal numero dei componenti il nucleo familiare i soggetti di seguito indicati con diritto allo sgravio ovvero al rimborso con decorrenza dal mese successivo:

- a) congiunto che, per motivi di salute, assistenza, rieducazione o altre finalità analoghe alle precedenti, sulla base di idonea documentazione probatoria, risulti per più di sei mesi all'anno presso strutture sanitarie, assistenziali, rieducative e similari;
- b) congiunto che possa dimostrare, sulla base di idonea documentazione probatoria, di aver acquisito la residenza o la dimora abituale per più di sei mesi anche non continuativi all'anno, per motivi di lavoro o di studio, in località posta al di fuori del territorio comunale, in modo tale da non consentire l'abitualità della dimora nell'immobile o negli immobili condotti dal nucleo familiare nel Comune di Galliate;
- c) congiunto deceduto nel primo semestre dell'anno di competenza.

L'ottenimento del diritto allo sgravio ovvero al rimborso in relazione alle fattispecie sopra indicate è subordinato alla presentazione di apposita istanza negli stessi termini previsti dall'art. 22, comma 2, secondo periodo del presente regolamento.

Nell'ipotesi di cui al precedente punto c), all'atto della formazione del ruolo l'ufficio potrà tenere conto dei decessi risultanti sino a tale momento, provvedendo ai conseguenti aggiornamenti.

Per quanto riguarda le abitazioni a disposizione, detenute da soggetti residenti e non residenti, per le quali non ricorrano i presupposti di cui all'art. 19, comma 1, lett. a), il numero di occupanti è forfetariamente determinato come segue: - per superfici utili inferiori o uguali a mq 45, un occupante; - per superfici utili superiori a mq 45 ed inferiori a mq 100, due occupanti; - per superfici utili uguali o superiori a mq 100, tre occupanti. A tal fine, si considerano superfici utili le superfici, soggette all'applicazione della tassa rifiuti, relative ai soli locali destinati ad abitazione, con esclusione dei locali pertinenziali. Resta ferma, per il soggetto passivo, la possibilità di dimostrare la sussistenza di una superficie, quantificata in base ai criteri indicati nel D. M. 5/7/1975 in materia di altezza minima e requisiti igienico-sanitari principali per i locali di abitazione, incompatibile con il numero di occupanti forfetariamente attribuito per effetto dell'applicazione del criterio contenuto nel presente articolo.

Articolo 26 - Funzionario responsabile

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 74 del Decreto, il sindaco nomina un funzionario responsabile della gestione della tassa a cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

Entro sessanta giorni dalla nomina del funzionario responsabile di cui al primo comma, il nominativo dello stesso deve essere comunicato alla Direzione Centrale per la Fiscalità locale del Ministero delle Finanze.

Articolo 27 - Controlli delle denunce

Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici l'ufficio comunale può :

- a) rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte;
- b) invitare il contribuente a rispondere a questionari, relativi a dati e notizie da restituire debitamente sottoscritti;
- c) richiedere l'esibizione della copia del contratto di locazione o di affitto dei locali ed aree;
- d) richiedere notizie, relative ai locali ed aree in tassazione, non solo agli occupanti o detentori, ma anche ai proprietari dei locali ed aree medesimi;
- e) invitare i soggetti di cui alla precedente lett. d) a comparire di persona o a mezzo di delegato per fornire chiarimenti, prove e delucidazioni;
- f) utilizzare i dati legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo;
- g) richiedere ad uffici pubblici o di enti pubblici anche economici, in esenzione da spese e diritti, dati e notizie rilevanti per la definizione delle posizioni tributarie nei confronti dei singoli contribuenti.

Il Comune, ove non sia in grado di provvedere autonomamente, può stipulare apposite convenzioni con soggetti privati o pubblici per l'individuazione delle superfici evase.

Articolo 28 - Accesso agli immobili

In caso di mancato adempimento da parte del contribuente alle richieste di cui all'articolo precedente nel termine concesso, i dipendenti, anche straordinari, e comunque in servizio presso l'ufficio comunale tributi, muniti di autorizzazione del Sindaco e previo avviso, da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici, salvi i casi di immunità o di segreto militare, in cui l'accesso è sostituito da dichiarazioni del responsabile del relativo organismo.

Nessuna specifica autorizzazione è richiesta per gli appartenenti al corpo di Polizia Municipale.

Articolo 29 - Presunzione semplice

In caso di mancata collaborazione del contribuente o di qualsiasi altro impedimento alla diretta rilevazione dei dati per il controllo e la verifica della posizione contributiva del cittadino, l'accertamento può essere effettuato in base alle presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'articolo 2729 del codice civile, fatta salva l'applicazione d'ufficio della previsione contenuta nell'art. 1, comma 340 della L. 311/2004.

Articolo 30 – Importo minimo e riscossione

Ai sensi dell'art. 1, comma 168 della L. n. 296/06, la tassa ordinaria non è dovuta se l'importo della stessa, comprensivo delle addizionali ex ECA e dell'addizionale provinciale, è inferiore ad € 12,00. Tale limite non si applica alla tassa giornaliera di smaltimento disciplinata dal precedente art. 5.

La tassa, a seguito di emissione di avvisi di pagamento, può essere versata in tre rate mensili successive ovvero in soluzione unica entro il termine per il pagamento della seconda rata. In caso di successiva iscrizione a ruolo, il pagamento dovrà essere effettuato in due rate bimestrali.

Articolo 31 – Manutenzione della base imponibile – Attività di accertamento d'ufficio e in rettifica

Il comune di Galliate, per il tramite del servizio tributi, controlla le denunce presentate e sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dalle stesse e secondo le disposizioni di Legge provvede all'accertamento d'ufficio e in rettifica delle denunce nei casi di :

- a) omissione, intesa come mancata presentazione della denuncia dovuta ai sensi del presente

regolamento;

b) infedeltà, intesa come non corrispondenza degli elementi risultanti dalla denuncia con quelli successivamente accertati e, di conseguenza, non coincidenza tra la tassa iscritta o iscrivibile a ruolo e quella effettivamente dovuta;

c) incompletezza, intesa come insufficienza degli elementi idonei alla esatta determinazione della tassa.

Le attività di accertamento sono svolte dall'ufficio secondo le modalità e nel rispetto dei termini fissati dall'art. 1, commi 161 e 162 della legge n. 296/06, in quanto applicabili alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Ai sensi dell'art. 1, comma 168 della L. n. 296/06, non si procede ad emissione di provvedimenti di accertamento in rettifica e d'ufficio per importi, comprensivi di addizionali, sanzioni ed interessi, inferiori ad euro 12,00, salvo che si tratti di violazione ripetuta degli obblighi di versamento. La presente disposizione si applica anche per i rapporti di imposta pendenti alla data di entrata in vigore della legge n. 296/06.

Gli avvisi di accertamento, sottoscritti dal funzionario designato per l'organizzazione e la gestione del tributo di cui all'articolo 26, devono contenere, oltre alla motivazione prevista dall'art. 1, comma 162 della L. 27 dicembre 2006, n. 296, gli elementi identificativi del contribuente, dei locali e delle aree e la loro destinazione d'uso, la pretesa tributaria con la specificazione della maggiore somma dovuta, delle sanzioni, degli interessi e delle altre penalità applicate, unitamente alla indicazione della tariffa vigente; deve essere infine specificato il termine perentorio per il pagamento e l'organo cui adire per il contenzioso nonché il relativo termine di decadenza.

Per garantire al contribuente una più efficace difesa, qualora all'ente accertatore la tassa risulti per più anni totalmente o parzialmente evasa, l'avviso di accertamento deve essere notificato distintamente per ogni annualità.

Qualora il funzionario responsabile che ha sottoscritto l'accertamento, d'ufficio o su segnalazione del soggetto interessato, ritenga errato in tutto o in parte l'accertamento notificato al contribuente, indicandone i motivi, può provvedere ad annullarlo o a riformarlo previa comunicazione all'interessato.

Articolo 32 - Contenzioso

Avverso l'avviso di accertamento del tributo, il ruolo e la cartella di pagamento, l'avviso di mora nonché avverso gli altri atti indicati dall'art. 19 del D. Lgs. 31.12.1992, n. 546 può essere proposto ricorso secondo le modalità previste dall'art. 20 e seguenti del citato D. 546/92.

Articolo 33 – Rimborsi e sgravi

Ai sensi dell'art. 1, comma 164 della L. 27 dicembre 2006, n. 296, il contribuente può richiedere al Comune, con domanda in carta libera, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. L'ufficio tributi effettua il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza. Ai sensi dell'art. 1, comma 168 della L. 27 dicembre 2006, n. 296, non si fa luogo a rimborso quando le somme da riconoscere siano complessivamente inferiori ad euro 12,00. La presente disposizione si applica anche per i rapporti di imposta pendenti alla data di entrata in vigore della legge n. 296/06.

Sulle somme da rimborsare dovrà essere corrisposto l'interesse nella misura fissata dal Regolamento generale delle entrate.

Gli eventuali rimborsi derivati da rilievi di legittimità formulati tempestivamente dal Ministero delle Finanze in sede di controllo degli atti deliberativi riguardanti il regolamento e le tariffe, sono attuati mediante la compensazione della tassa dovuta per l'anno successivo a quello di comunicazione dei rilievi medesimi.

Nei casi previsti dall'art. 24, commi 2, 3 e 4 del presente regolamento, l'ufficio comunale dispone lo sgravio entro trenta giorni dalla ricezione, rispettivamente, della denuncia di variazione, di cessazione o della denuncia tardiva, da presentare, a pena di decadenza, entro i sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo. Entro lo stesso termine di trenta giorni è disposto lo sgravio

nei casi di errore e di duplicazione ovvero di eccedenza del tributo iscritto a ruolo rispetto a quanto stabilito dalla sentenza della commissione tributaria provinciale o dal provvedimento di annullamento o di riforma dell'accertamento riconosciuto illegittimo, adottato dal Comune con l'adesione del contribuente prima che intervenga la sentenza della commissione tributaria provinciale. Nei casi in cui lo sgravio debba essere effettuato in conseguenza dell'applicazione di riduzioni o di agevolazioni spettanti ai sensi delle disposizioni del presente regolamento, lo stesso è disposto entro 30 giorni dall'istanza del contribuente. In nessun caso si provvede allo sgravio quando l'importo dello stesso sia complessivamente inferiore al limite stabilito dal precedente comma 1, fatti salvi i casi di duplicazione d'imposta.

Articolo 34 - Sanzioni ed interessi

Per quanto attiene alla applicazione delle sanzioni per la violazione alle norme tributarie contenute nel presente regolamento si fa specificamente riferimento all'articolo 76 del decreto; per il conteggio dei relativi interessi si applica l'art. 13 ter del regolamento generale delle entrate.

Articolo 35 - Classificazione dei locali e delle aree tassabili

I locali e le aree occupati o detenuti dalle utenze domestiche sono suddivisi in sei categorie:

- 1) utenze domestiche con nucleo familiare di un componente;
- 2) utenze domestiche con nucleo familiare di due componenti;
- 3) utenze domestiche con nucleo familiare di tre componenti;
- 4) utenze domestiche con nucleo familiare di quattro componenti;
- 5) utenze domestiche con nucleo familiare di cinque componenti;
- 6) utenze domestiche con nucleo familiare di sei o più componenti.

I locali e le aree occupati o detenuti dalle utenze non domestiche sono suddivisi in trenta categorie:

1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2. Cinematografi e teatri
3. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5. Stabilimenti balneari
6. Esposizioni, autosaloni
7. Alberghi con ristorante
8. Alberghi senza ristorante
9. Case di cura e riposo
10. Ospedali
11. Uffici, agenzie, studi professionali
12. Banche ed istituti di credito
13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
14. Edicola farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16. Banchi di mercato di beni durevoli
17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20. Attività industriali con capannoni di produzione
21. Attività artigianali di produzione beni specifici
22. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23. Mense, birrerie, amburgherie
24. Bar, caffè, pasticceria
25. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26. Plurilicenze alimentari e/o miste
27. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28. Ipermercati di generi misti

29. Banchi di mercato di generi alimentari
30. Discoteche, night club

Articolo 36 - Tariffe

Le tariffe sono deliberate dalla Giunta Comunale entro il termine fissato dall'art. 1, comma 169 della L. n. 296/06, mediante determinazione della percentuale di copertura dei costi del servizio, calcolato ai sensi dell'art. 61 del D. Lgs. n. 507/93.

La tariffa applicabile annualmente alla singola utenza è determinata tenendo conto della classificazione dei locali e delle aree tassabili di cui all'art. 35, dei criteri di determinazione di cui all'art. 4, della ripartizione dei costi risultanti dal piano finanziario approvato dal consiglio comunale e dell'entrata stabilita all'atto dell'approvazione della percentuale di copertura dei costi del servizio.

In caso di mancata adozione delle tariffe entro il termine di cui al comma precedente, ai sensi dell'art. 1, c. 169, ultimo capoverso della L. n. 296/06, si intendono prorogate le tariffe da ultimo deliberate.

Le tariffe sono uniformate ai criteri ed ai coefficienti del metodo normalizzato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

La deliberazione deve indicare i dati consuntivi e previsionali relativi ai costi del servizio discriminati in base alla loro classificazione economica, nonché i dati e le circostanze che hanno determinato la copertura percentuale del costo del servizio nell'anno precedente.

Articolo 37 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo le approvazioni di rito previste dalle vigenti norme e ad esecuzione avvenuta delle procedure di pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale.

Articolo 38 - Pubblicità del regolamento

Copia del presente regolamento, a norma dell'Articolo 22 della Legge 7/8/1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento; inoltre una volta esecutivo, ai sensi dell'Articolo 124 della medesima Legge n. 267/2000 è pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi. Ai sensi dell'art. 52, comma 2 del D. Lgs. n. 446/97, il regolamento è trasmesso al Ministero delle Finanze.

Articolo 39 - Abrogazioni

Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le altre disposizioni regolamentari con esso incompatibili e, in particolare, sono abrogate quelle corrispondenti o contrarie contenute nel "Regolamento per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani", approvato con deliberazione consiliare n. 3 del 19/02/1996 e s.m.i., fatta salva l'applicazione transitoria, prevista dalla Legge e dal presente Regolamento.

E' pure da ritenersi abrogata ogni disposizione di altri regolamenti comunali contraria o incompatibile con quelle del presente.

Articolo 40 - Disposizioni finali e transitorie

Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione:

- a) le leggi nazionali e regionali;
- b) il regolamento comunale per la disciplina del servizio di smaltimento dei rifiuti;
- c) gli altri regolamenti compatibili con la specifica materia.